

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 166/03/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente proposto la Tintoria Villaguardia S.R.L., con sede in Villaguardia (CO), impugna l'avviso di accertamento Ires/Irap/Iva in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, anno d'imposta 2005.

La società la cui attività tipica è quella della tintoria- consiste nella lavorazione di tessuti , generalmente greggi, che vengono tinti secondo le specifiche disposizioni del cliente. Nell'anno oggetto dell'accertamento il codice attività risultava essere il 18.24.3 riferibile genericamente alle attività collegate con l'industria dell'abbigliamento con conseguente impossibilità dello studio di settore ad esso riferibile TD07B di rappresentare fedelmente la realtà svolta in concreto dall'azienda.

La ricorrente, quindi, presentava la denuncia dei redditi mod. Unico Società Di Capitali 2006 non ritenendo equo adeguarsi agli studi di settore assolvendo le imposte sui ricavi effettivamente conseguiti. L'Ufficio rilevato che i ricavi dichiarati risultavano inferiori rispetto a quelli determinati dallo studio di settore, invitava la società ricorrente ad instaurare il procedimento dell'accertamento con adesione.

Ai fini di detto accertamento, nel contesto del conseguente contraddittorio la società ricorrente ha prodotto memoria illustrativa facendo rilevare:

- la crisi del settore tessile. derivante anche dalla delocalizzazione in Oriente delle produzioni di maggiore entità;
- la difficoltà della ricorrente a stare al passo con le nuove tecnologie, stante l'impossibilità finanziaria di investire in nuovi impianti computerizzati;
- la compagine sociale strettamente familiare;
- l'utilizzo solo parziale dei beni strumentali, ormai obsoleti;
- l'ascrivibilità dello scostamento dallo studio di settore alla ridotta marginalità del settore che in nessun caso può raggiungere quella indicata negli indici di coerenza,
- l'assottigliamento dei margini operativi con ripianamento delle perdite di esercizio mediante utilizzo dei fondi di riserva; l'attività è su un binario di lenta dismissione.

L'Agenzia delle Entrate ha solo parzialmente recepito quanto controdedito dalla ricorrente, provvedendo ad una rideterminazione del ricavo puntuale di riferimento da E 791.696,00 ad E 690.647,00 con la determinazione di maggiori ricavi per E 138.212,00. Tale proposta non è stata accettata dalla ricorrente ed il tentativo di accertamento con adesione si è concluso con esito negativo.

In particolare eccepisce:

- nullità per carenza di motivazione sotto il profilo sostanziale in quanto l'atto è stato motivato con il pedissequo richiamo del risultato scaturente dall'applicazione degli studi di settore e deve ritenersi illegittimo perché gli accertamenti analitico induttivi oltre a poter essere fondati su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili da caratteristiche e condizioni di esercizio dell'attività specificamente esercitata dal contribuente, devono derivare anche da gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dall'applicazione degli studi settore.

In sostanza le risultanze degli studi di settore non possono da sole assumere il valore di presunzioni gravi, precise e concordanti legittimanti l'accertamento analitico - induttivo ex

art. 39, c.1, lett. d del D.P.R 600/73 occorrendo a tal fine anche la presenza di altri indizi come da giurisprudenza di merito:

- nullità per insufficienza motivazionale degli studi di settore - mancato assolvimento dell'onere della prova e violazione dell'art. 2727 e ss. Cod. civ. l'A.F. ha definitivamente abbandonato la posizione secondo la quale lo studio di settore costituiva una presunzione legale relativa. confermandone. quindi, la valenza di presunzione semplice che non può operare con il mero rinvio ai "dati medi" degli studi di settore, pertanto divenne necessario implementare i dati risultanti dagli studi di settore con ulteriori elementi probatori specifici che l'Ufficio doveva raccogliere e valutare nella fase istruttoria_ L'esigenza del contraddittorio preventivo obbligatorio ha proprio la funzione di consentire all'A.F. di raccogliere gli elementi specifici riferibili alla situazione particolare del contribuente che possono in tutto o in parte giustificare lo scostamento. L'Agenzia delle Entrate di Como non ha adeguatamente motivato l'applicazione degli studi di settore pur in presenza di argomentate e documentate circostanze che facevano ragionevolmente supporre la non applicabilità degli automatismi previsti dagli stessi, non potendosi ritenere esaustiva la riduzione operata tra quanto richiesto con l'invito al contraddittorio e quanto risultante dall'avviso di accertamento. Nel merito eccepisce:

- l'incongruente riferimento al cluster "Lavorazioni collegate all'industria dell'abbigliamento" in quanto l'attività svolta dalla società ricorrente non è coerente con quella prevista dai cluster previsti dallo studio di settore TDO7B; se l'impresa svolge un'attività inquadrabile nella prima fase del ciclo produttivo, la tipologia di attività svolta (tintoria) non è rinvenibile in nessuno dei gruppi omogenei classificati;

- la impossibilità di conseguire maggiori ricavi per lavori in conto terzi; l'ipotesi di sottodimensionamento dei ricavi così come prospettata dall'Agenzia delle Entrate non è realmente concretizzabile.

Infine per quanto concerne la incongruente valutazione di condotta antieconomica della impresa a fronte delle perdite di esercizio riportate evidenzia che la contrazione dei costi non è riuscita a compensare la contrazione del fatturato e la marginalità produttiva.

Conclude con la richiesta, in via preliminare, di disporre la sospensione degli effetti dell'atto; in via principale dell'annullamento del provvedimento impugnato:

L'Ufficio dopo aver richiesto, in via preliminare il diniego dell'istanza di sospensione prodotta dalla ricorrente in quanto non motivata, deduceva come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si prende atto che la ricorrente rinuncia all'istanza cautelare trattandosi in data odierna il merito.

La lagnanza della contribuente, in diritto, non appare fondata. La Commissione rileva, infatti, che l'avviso di accertamento di che trattasi è stato emesso sulla base delle risultanze emerse in sede di accertamento con adesione. In detta sede l'Ufficio ritenute parzialmente fondate le eccezioni della ricorrente sollevate nel contraddittorio ha rideterminato gli esiti dello studio, modificando il valore dei beni strumentali. ed ha rielaborato i maggiori ricavi accertati da E 791.696,00 in E 690.647,00. Pertanto l'operato dell'Ufficio è da ritenere legittimo in quanto in conformità alla sentenza SS.UU. della Corte di Cassazione n. 26635/2009 ha ridotto la propria rettifica basata sull'applicazione degli studi di settore, adeguando il risultato statistico alla concreta realtà economica del contribuente.

Nel merito la Commissione, relativamente alla crisi del settore tessile, rileva che, come evidenziato dall'Ufficio, lo studio di settore presenta ~ è l'evoluzione del precedente studio

di settore SD078 che è in grado di cogliere i cambiamenti strutturali, le modifiche dei modelli organizzativi e le variazioni di mercato all'interno del settore economico.

Per quanto concerne, invece, la impossibilità di conseguire maggiori ricavi per lavori in conto terzi, l'ipotesi di sottodimensionamento dei ricavi prospettata dall'Ufficio appare plausibile in quanto tale evenienza non può escludersi del tutto, in linea di principio, nelle attività manifatturiere ove si riscontrano rapporti commerciali intercorrenti tra soggetti entrambi titolari di partita Iva: mentre per la incongruente valutazione di condotta antieconomica dell'impresa, a fronte di perdite di esercizio riportate, si osserva che la circostanza che un'impresa commerciale dichiara per diversi anni perdite anomale e ampia divaricazione tra i costi e ricavi e insista, comunque, nell'attività svolta può giustificare la rettifica della dichiarazione pur in assenza del riscontro analitico della documentazione. (sentenza n. 24436/2008 Corte Cassazione). Per le ragioni sopra esposte il ricorso è da rigettare.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tenuto conto della peculiarità della controversia trattata.

P.Q.M.

La C.T.P rigetta il ricorso. Spese compensate.